

Decreto Cura Italia: misure a sostegno della liquidità

di [Claudio Sabbatini](#)

Publicato il 6 Aprile 2020

L'emergenza sanitaria in atto ha portato gravi problemi di liquidità del sistema. Il Decreto Cura Italia ha introdotto alcuni provvedimenti a sostegno (anche) delle imprese. In questo articolo analizziamo i principali interventi previsti: la moratoria legale, le opzioni di moratoria ABI, l'intervento del fondo di garanzia, il fondo per i mutui prima casa, gli altri interventi della CDP

EDIZIONE STRAORDINARIA

Sped. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 70

Misure a sostegno della liquidità: Articolo 56 del Decreto - proroghe dei finanziamenti

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 marzo 2020 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO E SEGRETERIA PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARABIA, 159 - 00187 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, **Parte Prima**, oltre alle **Serie Generali**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì);
- 2° **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il martedì);
- 3° **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il mercoledì);
- 4° **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il giovedì);
- 5° **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il venerdì).

La Gazzetta Ufficiale, **Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Tra le diverse misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo vi è quella contenuta nell'articolo 56 del Decreto Cura Italia che, per comodità di lettura, di seguito riportiamo:

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

- 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.*
- 2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:*

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i pre

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento